

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2212-A} —

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ASCANI, BRAGA, BONAFÈ, BARBAGALLO, BOLDRINI, CASU, DE
LUCA, DI SANZO, FORATTINI, GRAZIANO, GRIBAUDO, LAI, MADIA,
MALAVASI, MARINO, MEROLA, UBALDO PAGANO, PELUFFO, TONI
RICCIARDI, ROGGIANI, ROMEO, SCARPA, SIMIANI, SERRACCHIANI,
VACCARI**

Modifica alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e altre disposizioni per
prevenire l'alterazione o la manipolazione delle campagne eletto-
rali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli
prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale

Presentata il 23 gennaio 2025

(Relatore: **Paolo Emilio RUSSO**)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 18 febbraio 2026, ha deliberato di riferire in senso contrario sulla proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

NULLA OSTA

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge n. 2212 Ascani, recante modifica alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e altre disposizioni per prevenire l'alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale;

rilevato che:

il provvedimento interviene in materia di propaganda elettorale, introducendo divieti, obblighi di etichettatura e poteri di inibizione e blocco, attribuiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), con riferimento ai contenuti generati o manipolati mediante sistemi di intelligenza artificiale;

pur risultando condivisibili le finalità di contrasto della disinformazione e dell'uso distorsivo delle tecnologie di intelligenza artificiale in ambito elettorale, i contenuti della proposta di legge in esame presentano profili di criticità legati alla sovrapposizione normativa con il diritto dell'Unione europea e con la disciplina nazionale dell'intelligenza artificiale, con possibili rischi di conflitto;

il regolamento (UE) 2024/1689, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (cosiddetto « *AI Act* »), già prevede infatti una disciplina in materia di trasparenza e obblighi relativi ai sistemi di intelligenza artificiale, differenziandoli in base al rischio: quelli che influenzano il comportamento degli elettori rientrano tra i sistemi ad alto rischio ai sensi dell'allegato III, punto 8, lettera *b*), rispetto ai quali, dunque, la normativa europea prescrive l'osservanza di requisiti specifici che non trovano piena corrispondenza nelle misure introdotte dalla proposta di legge in esame;

le definizioni dei « contenuti generati con sistemi di IA » e dei « contenuti audio o video ingannevoli o manipolati generati con sistemi di IA » non sono conformi alle definizioni dell'*AI Act* e, in particolare, alla definizione di « *deep fake* » (articolo 3, numero 60, dell'*AI Act*); alcune definizioni della proposta di legge risultano, peraltro, più

stringenti di quelle adottate dal regolamento, comportando perciò il rischio di creare incertezze applicative;

gli obblighi di etichettatura introdotti dal nuovo articolo 9-*quarter* risultano sovrapponibili e non coordinati con gli obblighi di trasparenza già previsti, in materia di *deep fake*, dall'articolo 50, paragrafo 4, dell'*AI Act*, con il rischio di duplicazioni prescrittive, incertezze applicative per i soggetti obbligati e possibili disallineamenti nella definizione dell'ambito oggettivo e delle modalità di adempimento;

il rinvio a «*standard* internazionalmente riconosciuti, aperti e interoperabili» non ulteriormente specificati demanda alla normazione secondaria e alla prassi tecnica la concreta delimitazione di obblighi che incidono su diritti fondamentali; il mancato riferimento ai meccanismi europei di standardizzazione (CEN, CENELEC, ETSI) previsti dall'*AI Act* comporta inoltre rischi di incompatibilità tecnica e di disallineamento nell'implementazione;

con riferimento alla normativa nazionale, i poteri assegnati all'AGCOM rischiano di confliggere con le competenze attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale e all'Autorità per la cybersicurezza nazionale, in quanto autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, dall'articolo 20 della legge 23 settembre 2025, n. 132, e con le competenze attribuite all'*AI Office* dall'*AI Act*, comportando potenziali interferenze nelle rispettive sfere di competenza e generando, perciò, incertezza in ordine ai meccanismi di controllo e sanzionatori da applicare;

tale disciplina si sovrappone inoltre a quanto previsto dall'articolo 24 della medesima legge n. 132 del 2025, che conferisce al Governo una delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689, prevedendo altresì sanzioni e poteri inibitori in caso di diffusione di contenuti generati illecitamente con sistemi di intelligenza artificiale;

la fattispecie di reato introdotta dal nuovo articolo 9-*novies* richiede infine un coordinamento con l'articolo 26 della legge n. 132 del 2025, che disciplina l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella commissione di reati, prevedendo, oltre a circostanze aggravanti comuni e ad effetto speciale, anche il nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati tramite sistemi di intelligenza artificiale,

esprime

PARERE CONTRARIO

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE CONTRARIO

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e principi generali)

1. Al fine di garantire il libero e consapevole esercizio del diritto di voto da parte degli elettori, la veridicità delle informazioni rese nel corso di campagne elettorali o referendarie, la corretta creazione e diffusione di contenuti concernenti le elezioni o i *referendum* e l'elettorato passivo nonché di prevenire qualunque forma di alterazione di dati atta a influenzare o manipolare attraverso false rappresentazioni o false contestualizzazioni lo svolgimento delle campagne elettorali e referendarie o ad alterarne il risultato, la presente legge reca disposizioni volte a contrastare l'uso ingannevole o manipolativo dei sistemi di intelligenza artificiale nella propaganda politica relativa alle consultazioni elettorali e referendarie, nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà sancite dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione e parità di genere.

2. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella propaganda politica relativa alle consultazioni elettorali e referendarie non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica del Paese.

3. La presente legge è adottata in conformità al regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024.

Art. 2.

(Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212)

1. Alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

« Art. 9-bis. – 1. Dalla data di indizione delle elezioni o delle consultazioni referen-

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

La Commissione propone la reiezione della proposta di legge.

darie, sono vietate la creazione e la diffusione con ogni mezzo di contenuti ingannevoli o manipolati rivolti agli elettori, generati in tutto o in parte con sistemi di intelligenza artificiale (IA), riguardanti gli eletti, i candidati impegnati nelle competizioni elettorali, i partiti e i movimenti politici nonché quelli atti a influenzare o manipolare attraverso false rappresentazioni o false contestualizzazioni lo svolgimento delle campagne elettorali e referendarie o ad alterarne il risultato.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica alla propaganda politica relativa alle consultazioni elettorali per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei consigli comunali, provinciali e regionali e degli organi monocratici previsti dalla legislazione vigente. Il divieto si applica altresì alle consultazioni referendarie.

Art. 9-ter. – 1. Ai fini di cui agli articoli da 9-bis a 9-novies si applicano le seguenti definizioni:

a) propaganda politica: le attività finalizzate alla preparazione, cessione, pubblicazione o diffusione, con qualsiasi mezzo, di un messaggio a favore o per conto di un attore politico o che sia inteso a influenzare l'esito di un'elezione o un *referendum*;

b) campagna elettorale: il periodo antecedente le elezioni in cui si svolgono le attività di propaganda elettorale e che va dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione del *referendum* alla chiusura delle operazioni di voto;

c) contenuti generati con sistemi di IA: tutti i contenuti, compresi testi, video, immagini e voci, che sono creati, generati o sintetizzati, in tutto o in parte, con sistemi basati sull'IA, ivi compresi gli algoritmi di apprendimento automatizzato e le reti neurali artificiali;

d) contenuti audio o video ingannevoli o manipolati generati con sistemi di IA: qualunque immagine, audio o video che è il prodotto di IA o di sistemi di apprendimento del linguaggio, inclusi quelli basati su tecniche di apprendimento del linguag-

gio profondo, che riproducono contenuti manipolati, tali da veicolare al fruitore false dichiarazioni, rappresentazioni e contestualizzazioni ingannevolmente attribuibili agli eletti, ai candidati impegnati nelle competizioni elettorali, ai partiti e ai movimenti politici, che:

1) fonde, combina, sostituisce o sovrappone un contenuto a un'immagine, a un audio o a un video, riferiti agli eletti, ai candidati impegnati nelle competizioni elettorali, ai partiti e ai movimenti politici, che continua ad essere ragionevolmente percepibile come autentico, senza che tale fusione, combinazione, sostituzione o sovrapposizione sia immediatamente o facilmente percepibile;

2) genera un'immagine, un audio o un video, attribuibile agli eletti, ai candidati impegnati nelle competizioni elettorali, ai partiti e ai movimenti politici, che può essere ragionevolmente percepita come autentica, senza che la sua inautenticità sia riconoscibile in base alla qualità dell'immagine, dell'audio o del video o in base alla provenienza del canale di distribuzione attraverso la quale l'immagine, l'audio o il video sono diffusi;

e) sistemi di IA: sistemi automatizzati progettati per funzionare con livelli di autonomia variabili e che possono presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deducono dall'*input* che ricevono come generare *output* quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;

f) modelli di IA: modelli che, anche laddove sono addestrati con grandi quantità di dati, utilizzando l'auto-supervisione su larga scala, sono caratterizzati da una generalità significativa e sono in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui i modelli sono immessi sul mercato, e che possono essere integrati in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, a eccezione dei modelli di IA che sono utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato;

g) servizio di *media* audiovisivo: un servizio, come definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il cui obiettivo principale o di una sua sezione distinguibile è la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di *media*, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, in radiodiffusione o a richiesta;

h) servizio di piattaforma per la condivisione di video: un servizio, come definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il cui obiettivo principale, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale è la fornitura di programmi o video generati dagli utenti destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di *tag* e sequenziamento;

i) video generato dall'utente: una serie di immagini animate, con o senza audio, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, creato da un utente e caricato su una piattaforma per la condivisione di video dal medesimo o da un qualunque altro utente;

l) gestore del sito *internet*: il prestatore di servizi della società dell'informazione che, nella rete *internet*, cura la gestione dei contenuti di un sito;

m) piattaforma *online*: un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o una funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni ogget-

tive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità delle disposizioni normative in materia;

n) motore di ricerca *online*: un servizio intermedio che consente all'utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche in tutti i siti *web* o in tutti i siti *web* in una lingua particolare, sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o altro *input*, che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto.

Art. 9-*quater*. — 1. Tutti i contenuti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, generati in tutto o in parte con sistemi di IA, devono essere immediatamente e chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso sistemi di etichettatura e filigrana elettronica, secondo *standard* internazionalmente riconosciuti, aperti e interoperabili.

2. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione con ogni mezzo dei contenuti generati in tutto o in parte con sistemi di IA forniscono un'etichettatura e un avviso visibili, all'inizio e alla fine del contenuto, facilmente comprensibili agli utenti, che indicano che il contenuto è stato generato, in tutto o in parte, con un sistema di IA, secondo *standard* internazionalmente riconosciuti, aperti e interoperabili.

Art. 9-*quinqies*. — 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni degli articoli da 9-*bis* a 9-*novies*.

2. In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti dagli articoli da 9-*bis* a 9-*novies*, l'AGCOM applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in base ai principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio.

3. Le somme corrisposte a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate al-

l'entrata del bilancio dello Stato e, in parte, sono destinate all'AGCOM per la copertura degli oneri derivanti dai compiti alla stessa attribuiti dalla presente legge. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la quota delle somme di cui al primo periodo che è destinata all'AGCOM.

4. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale.

Art. 9-*sexies*. — 1. L'AGCOM, tenuto conto della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonché della durata della condotta illecita e dell'eventuale reiterazione della violazione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, decide se applicare le sanzioni accessorie previste dal presente articolo.

2. L'AGCOM, con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori dei servizi di cui all'articolo 9-*ter*, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti illeciti di cui alla presente legge, mediante il blocco della risoluzione *Domain Name System* (DNS) dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi di protocollo *internet* (IP) univocamente destinati ad attività illecite.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2, l'AGCOM ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione, che consenta l'accesso ai medesimi contenuti illeciti e a contenuti della stessa natura.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, l'AGCOM, con finalità ripristinatoria, ordina l'adozione di misure aggiuntive di comunicazione al pubblico della falsità dei contenuti veicolati.

Art. 9-*septies*. — 1. Chiunque, nell'ambito delle fattispecie di cui all'articolo 9-*bis*, sia vittima di forme di alterazione, manipolazione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità o trattamento illecito di dati personali, attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli o manipolati generati in tutto o

in parte da sistemi di IA, può presentare al titolare del trattamento o al gestore del sito *internet* o della piattaforma digitale un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte previste dalla presente legge, previa conservazione dei dati originali, anche qualora tali condotte, da identificare espressamente tramite relativo *Uniform resource locator* (URL), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ovvero da altre norme che disciplinano fattispecie incriminatrici. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui al primo periodo, il titolare del trattamento e il gestore del sito *internet* o della piattaforma digitale predispongono meccanismi gratuiti, di facile uso e facilmente fruibili, conformi ai criteri stabiliti dall'AGCOM con proprio regolamento.

2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata contestualmente all'AGCOM. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione necessaria, tra cui l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti oggetto dell'istanza. L'AGCOM, ove riscontri che nelle ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il titolare del trattamento ovvero il gestore del sito *internet* o della piattaforma digitale non ha provveduto a oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti specifici oggetto dell'istanza, provvede ai sensi del comma 3. I soggetti destinatari dell'istanza sono tenuti a dare esecuzione al provvedimento dell'AGCOM in modo tempestivo e comunque non oltre il termine massimo di trenta minuti dalla comunicazione.

3. Con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, l'AGCOM ordina ai prestatori dei servizi di cui all'articolo 9-ter, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente di cui al comma 1 del presente articolo mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei

commi 2 e 3 dell'articolo 9-*sexies*. Al soggetto destinatario del provvedimento sono garantiti gli strumenti effettivi di reclamo.

4. La procedura di cui al comma 2 si applica anche nelle ipotesi in cui non sia possibile identificare il soggetto titolare del trattamento ovvero il gestore del sito *internet* o della piattaforma digitale.

5. Dell'oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti oggetto dell'istanza di cui al comma 1 è data comunicazione al soggetto interessato.

Art. 9-*octies*. – 1. Il divieto di cui all'articolo 9-*bis* non si applica:

a) alle trasmissioni radio o televisive, incluse quelle via cavo e satellitari, e ai programmi, alle produzioni e ai servizi in *streaming* che trasmettono audio o video ingannevoli o manipolati prodotti dall'IA a scopo didattico e informativo o di satira politica, sempre che la trasmissione, il programma o la produzione dichiarino espressamente e in modo chiaramente comprensibile in ogni momento che vi sono dubbi sull'autenticità del contenuto che si trasmette o sul fatto che gli audio o i video possono essere stati generati con sistemi di IA e possono quindi essere quindi materialmente ingannevoli;

b) ai giornali, alle riviste e agli altri periodici, incluse le pubblicazioni in *internet* o per via elettronica, che quotidianamente pubblicano notizie e commenti di interesse generale, anche tramite audio o video generati con sistemi di IA e con contenuti ingannevoli o manipolati, sempre che la pubblicazione dichiarino espressamente e in modo chiaramente comprensibile in ogni momento che vi sono dubbi sull'autenticità del contenuto che si pubblica o sul fatto che gli audio o i video possono essere stati generati con sistemi di IA e possono quindi essere materialmente ingannevoli.

Art. 9-*novies*. – 1. Chiunque, al fine di alterare il libero svolgimento delle campagne elettorali o referendarie o di manipolarne il risultato, cede, pubblica o altrimenti diffonde contenuti ingannevoli o manipolati generati in tutto o in parte con

sistemi di IA è punito con la reclusione da uno a quattro anni ».

Art. 3.

(Autorità di controllo per l'attuazione degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024)

1. Al fine di garantire l'effettività dei diritti e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, anche con riguardo alle misure volte a contrastare la diffusione di contenuti ingannevoli generati dall'IA nella propaganda politica relativa alle consultazioni elettorali, veicolati da piattaforme *online* o da altri prestatori di servizi intermediari, l'AGCOM è designata quale autorità competente a vigilare sull'osservanza degli obblighi di cui agli articoli da 7 a 17 e 21 del regolamento (UE) 2024/900 da parte dei prestatori di servizi intermediari definiti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, e dei prestatori di servizi di pubblicità politica. In quanto coordinatore dei servizi digitali designato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, l'AGCOM è altresì competente per il coordinamento a livello nazionale dei prestatori di servizi intermediari di cui al regolamento (UE) 2022/2065.

2. Il Garante per la protezione dei dati personali è designato quale autorità di controllo competente a monitorare l'applicazione degli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, esercitando a tale scopo i poteri di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Nell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi del presente comma, ai fini dell'attuazione degli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2024/900, il Garante per la protezione dei dati personali svolge le attività di coordinamento disciplinate dal capo VII del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 4.

(Disposizioni attuative)

1. L'AGCOM, con uno o più regolamenti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, definisce:

a) le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9-*quater* della legge 4 aprile 1956, n. 212, introdotto dall'articolo 2 della presente legge;

b) le modalità applicative delle sanzioni di cui all'articolo 9-*quinqies*, comma 2, della legge 4 aprile 1956, n. 212, introdotto dall'articolo 2 della presente legge;

c) i criteri per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9-*septies* della legge 4 aprile 1956, n. 212, introdotto dall'articolo 2 della presente legge;

d) la procedura per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 9-*septies*, comma 3, della legge 4 aprile 1956, n. 212, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento;

e) gli ulteriori strumenti di segnalazione e rimozione dei contenuti pubblicati e diffusi in violazione della presente legge.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9-*quinqies*, comma 3, della legge 4 aprile 1956, n. 212, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA



19PDL0182930